

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

ORDINANZA N. 62 DEL 19/07/2022

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA SUL TERRITORIO REGIONALE - LIMITAZIONE
CONSUMI IDRICI

IL SINDACO

Premesso che:

- L'acqua è fonte insostituibile di vita, essendo essa un bene comune patrimonio dell'umanità e degli altri organismi viventi;
- Il servizio idrico integrato dal comune di Cortina d'Ampezzo è gestito dalla società Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.;
- Nel territorio veneto è presente una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali;
- Si rende necessario intervenire definendo le modalità di regolazione degli utilizzi nell'attuale contesto di criticità, al fine di assicurare la più adeguata utilizzazione e gestione della risorsa idrica e la salvaguardia della salute pubblica;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 37 del 3 Maggio 2022, con la quale è stato dichiarato lo stato di crisi idrica nel territorio regionale ex art. 106, comma 1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n.11 e art 1 della L.R. 16.18.2007, n. 20;

Vista la nota prot. 11686 pervenuta in data 19.07.2022 dalla società Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a., con la quale si invita il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo a mettere in atto tutte le azioni necessarie all'ottemperanza dei punti sanciti dalla sopraccitata ordinanza;

Visto l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

A partire dalla data odierna e fino al **31 agosto 2022** (salvo ulteriori provvedimenti), la **limitazione del consumo di acqua potabile** ai soli fini domestici e/o igienico-sanitari, ponendo il divieto per utilizzi diversi, quali l'irrigazione di orti e giardini e/o il lavaggio di automobili (salvo impianti autorizzati), nonché il riempimento di piscine o quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano.

INFORMA

che nei confronti dei **trasgressori** sarà applicata la **sanzione prevista dall'art. 7-bis** (sanzioni amministrative) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), da euro 25 a 500,00;

Il Sindaco

GIANLUCA LORENZI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

